



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

PRAP SICILIA
N. Prot. 060514 - OR/III
Palermo, 08/07/2016

90128 Palermo
Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
Tel. (091)7799111 Telefax (091)7799400
E-mail: pr.palermo@giustizia.it

Posta elettronica

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza


- S.A.P.Pe. E-mail: sappesicilia@libero.it	<u>AGRIGENTO</u>
- O.S.A.P.P. E-mail: segreteriaact@osapp.it	<u>CATANIA</u>
- U.I.L.P.A. Polizia Penitenziaria E-mail: sicilia@polperuil.it	<u>TRAPANI</u>
- Si.N.A.P.Pe E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it	
- U.S.P.P. E-mail: sicilia@uspp.it	<u>PALERMO</u>
- C.I.S.L. F.N.S. E-mail: fns.sicilia@cisl.it	<u>PALERMO</u>
- F.S.A. (C.N.P.P.) E-mail: cnpp.sicilia@gmail.com	
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: fp@cailsicilia.it	<u>PALERMO</u>

Oggetto: Protocollo Regionale d'Intesa sottoscritto il 7 luglio 2016

Si trasmette, in allegato, il nuovo Protocollo Regionale d'intesa, sottoscritto con codeste OO.SS. in data 7 luglio 2016 al termine dei lavori di rivisitazione dello stesso.

Si fa riserva di trasmettere il verbale dell'incontro e si porgono distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Gianfranco De Gesù





PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, li 7/7/16



L. PENITENZIARIA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-1-

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SICILIA TRA L'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa - di seguito abbreviato in "Protocollo" - è stipulato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, e 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" - ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n° 164 - di seguito abbreviati rispettivamente in "Contratto Collettivo" e in "Nuovo Contratto Collettivo".

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - "Individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro" (Art. 24, comma 5 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio" (Art. 24, comma 5 lettera f) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo" (Art. 24, comma 5 lettera g) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità" (Art. 24, comma 5 lettera h) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio" (Art. 24, comma 5 lettera l) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata" (Art. 8, comma 4 A.N.Q. 2002-2005);
 - "L'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 3 del presente accordo" (Art. 8, comma 5 A.N.Q. 2002-2005);
 - "Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29, comma 3 esprime parere vincolante nel merito" (Art. 24, comma 6 lettera a) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità" (Art. 24, comma 6 lettera b) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci" (Art. 24, comma 6 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
 - "Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale" (Art. 24, comma 6 lettera d) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, il 7/7/16



IL RESPONSABILE

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-2-

- "Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125" (Art. 24, comma 6 lettera e) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- 2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1 al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione Sicilia e di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II - ORARIO DI LAVORO

Art. 3 - Turni di servizio

1. L'articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
2. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvi i casi di cui al comma successivo.
3. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica. In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali ad esempio le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti, il numero dei detenuti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
4. Il servizio nei reparti ospedalieri dovrà essere inderogabilmente articolato in quattro turni giornalieri.
5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario di lavoro su cinque giorni o flessibile. Nella medesima sede sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per la valutazione di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.
6. Sia nella predisposizione dei turni di servizio che nelle eventuali variazioni la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai responsabili dei procedimenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la ripercorribilità logica delle relative motivazioni.

Art. 4 - Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5 dell'Accordo Quadro, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo.
2. Ogni anno, una volta ricevuta dal competente Ufficio dipartimentale la comunicazione del monte ore provvisorio di straordinario disponibile, il Provveditore provvede alla immediata distribuzione delle ore alle sedi dipendenti (D.P.C.M. 15 giugno 2015 n° 84), fermo restando che tale assegnazione è provvisoria e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione all'esito delle procedure di contrattazione nazionale e decentrata.
3. Entro la fine del mese di settembre di ogni anno le parti individuano i criteri per l'attribuzione alle sedi dipendenti del monte ore di lavoro straordinario relativo all'esercizio finanziario successivo.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, li 7/7/16



IL PROVVEDITORE DELEGATO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-3-

4. Il Provveditore ha facoltà – in sede di assegnazione del M.O.S. e secondo la congiuntura del momento – di trattenere una quota del M.O.S. relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Provveditorato provvederà a ripartire – prima della chiusura della gestione amministrativa dello straordinario (31 ottobre di ogni anno) e previa informazione alle OO.SS. – il monte ore trattenuto tra gli Istituti che abbiano comprovato – entro il 30 giugno di ciascun anno – la necessità di una integrazione del M.O.S. assegnato, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.
5. Gli indici percentuali di cui al precedente comma 3 possono essere riaggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preminente:
 - alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie;
 - ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato;
 - a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto;
7. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione in apposito albo dell'Istituto o Servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. In conformità alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, il prospetto previsto dall'art. 10, comma 9 del vigente A.N.Q. per l'informativa alle OO.SS. sui dati dello straordinario deve essere redatto "...in forma anonima ed aggregata con riferimento alla qualifica...". Al Provveditorato dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.
8. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può essere richiesto prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 10 e 11 dell'A.N.Q.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, il 7/7/16

L. RACCOMANDA ACCATO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-4-

Art. 5 - Riposo compensativo

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 dell'A.Q.N., è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata in forma scritta tra il dipendente e l'Amministrazione prima della programmazione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione comunicherà in tempo utile l'impossibilità di concedere il riposo, indicando l'eventuale possibilità di differimento. Analogamente, il dipendente e l'Amministrazione possono concordare in forma scritta la fruizione del riposo compensativo oltre i 2 mesi per eccezionali e comprovate esigenze personali.
3. Si dà atto della necessità di far fruire, a richiesta del dipendente, il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. In sede di contrattazione decentrata verrà stabilito il limite massimo dei riposi accumulabili. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Ferma restando la possibilità da parte del dipendente di fruire del riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, l'Amministrazione garantisce la fruizione del riposo compensativo entro le quattro settimane successive.

Art. 6 - Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2, dell'Accordo Quadro.
2. Il Provveditore, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti, del numero e tipologia dei detenuti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 7 - Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. L'assegnazione a posti di servizio diversi dal servizio a turno avviene mediante interpellato inteso quale strumento che, nel rispetto di quanto contenuto nel capo I del titolo IV del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, è idoneo a garantire il conseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui al punto 6 dell'art. 3 del presente Protocollo
2. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti ed internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, li 7/7/16



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-5-

3. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la realizzazione delle unità operative previste dall'art. 33 del D.P.R. 82/99. Per la loro costituzione, oltre che delle indicazioni ivi previste, si terrà conto della struttura dei reparti detentivi e della tipologia dell'Istituto.
4. La responsabilità delle unità operative è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come previsto dal citato art. 33, in mancanza di questi, al ruolo dei Sovrintendenti. In ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica.
5. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 395/90 e dall'art. 34 del D.P.R. 82/99. All'uopo, al fine di garantire pari opportunità al personale femminile, è demandata alla contrattazione decentrata la individuazione della percentuale di tale personale al di sotto della quale non è possibile assegnare unità femminili a posti di servizio non a turnazione.
6. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture penitenziarie della Regione vengono definiti criteri generali per gli interPELLI interni che di seguito si elencano:
 - In caso di scadenza dell'incarico, e a graduatoria inserita esperita la rotazione, nel caso che l'interpello rimanga deserto si potrà confermare l'unità uscente del posto messo ad interpello sino all'espletamento di un nuovo interpello straordinario che dovrà essere indetto e concluso entro 15 giorni. A tale interpello straordinario si applicano i criteri previsti dal comma 9 del presente articolo - ad eccezione del parametro previsto dal punto 4 - ma non i criteri previsti dal comma 7. Ove anche tale interpello straordinario dovesse andare deserto, l'Amministrazione potrà ricoprire il posto di servizio con proprio provvedimento nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, comma 6 del presente Protocollo.
 - La partecipazione agli interPELLI è riservata al personale in servizio all'Istituto compreso il personale temporaneamente assegnatovi con provvedimento con scadenza a data certa che vada oltre la scadenza dell'incarico.
 - La graduatoria, una volta stilata, avrà validità annuale.
7. Requisito indispensabile per la partecipazione ad un interpello per i c.d. posti di servizio a carica fissa è l'aver prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'interpello stesso, servizio in una carica non fissa. Tale preclusione non è operativa per i sostituti semprechè gli stessi non effettuino più di 2/3 del servizio nel posto fisso.
8. A seguito di una nuova riorganizzazione del lavoro che prevede l'eventuale soppressione di alcuni uffici, il personale perdente posto può partecipare agli eventuali interPELLI senza la preclusione dei dodici mesi di servizio a turno prevista dal precedente comma 7.
9. Al fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria, laddove nelle sedi periferiche verranno richiesti particolari titoli, essi dovranno essere valutati secondo i seguenti parametri:


Titoli valutabili per la formulazione della graduatoria:

- 1) Diploma di laurea: punti 6 (se trattasi di laurea triennale o equiparata punti 5 ; se trattasi di laurea attinente alla materia dell'interpello + punti 1);
- 2) Diploma di maturità: punti 4 (se trattasi di diploma attinente alla materia dell'interpello + punti 1);
- 3) Licenza media inferiore: punti 2;
- 4) Esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 0,20 per ogni semestre o frazione di semestre;



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, li 2/7/16



L. REGIONALE N. 10/1987

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-6-

- 5) Attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: può essere presentato un solo titolo e la valutazione avverrà con l'attribuzione di punteggio da 0,05 a 0,50 valutando i singoli attestati in base alla loro complessità;
- 6) Partecipazione ad attività formative promosse dall'Amministrazione: punti 1,00 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello, per un massimo di 2 punti;
- 7) Anzianità di servizio: punti 0,25 per ogni anno;
- 8) Cause di servizio non incompatibili con l'incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimo di punti 1;
- 9) Giudizio complessivo negli ultimi 5 anni: almeno 3 ottimo punti 1, almeno 3 discreto punti 0,75, almeno 3 buono punti 0,50;
- 10) I punti 1), 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.

La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. In caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio, a parità di titolo

Criteri di uscita per gli interPELLI sono i seguenti:

- a) Anzianità di permanenza nel posto
- b) Minore anzianità di servizio
- c) Minore età anagrafica

L'attribuzione del punteggio e la stesura della graduatoria sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore che la presiede, dal Comandante di Reparto, da altri tre componenti sorteggiati rispettivamente tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti dell'organico in forza all'Istituto; al sorteggio organizzato dalla direzione saranno convocate le OO.SS. rappresentative.

La graduatoria prodotta dalla commissione verrà notificata ai rappresentanti sindacali locali che, entro tre giorni dalla notifica, potranno presentare istanza di verifica; l'eventuale verifica, da effettuarsi all'interno dell'Istituto, prevede l'invito a tutte le OO.SS. rappresentative a livello locale e la disponibilità dell'intero carteggio. Il mancato rispetto della procedura determina causa di nullità del provvedimento di assegnazione alla carica fissa.

La procedura dell'interpello, dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione della graduatoria, deve esaurirsi nel termine di trenta giorni. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria la direzione emana il provvedimento di assegnazione al posto di servizio del vincitore o dei vincitori dell'interpello.

All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato tassativamente in tre mesi, al termine del quale il Responsabile dell'Area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. I tempi e le modalità per la rotazione del personale sono demandati alla contrattazione decentrata. I tempi e le modalità per la rotazione del personale dei Nuclei TT.PP. sono demandati al Modello Organizzativo regionale in materia di Piantonamenti e Traduzioni.

B

Carli

2



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Palermo, li 7/2/16
L. ARDIGNO CARCATO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-7-

10. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 D.P.R. 164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n° 151/2001, le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9, commi 3 e 6, dell'A.N.Q.. Non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata; il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, previa richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n° 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
11. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità fra tutto il personale.
12. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi, domenicali ed infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
 - In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell'arco di una mensilità, almeno due riposi coincidenti con la domenica; all'inverso, il personale addetto ai c.d. posti fissi, dovrà garantire almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno.
 - Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 01 gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Santa Pasqua e/o il lunedì di Pasqua ovvero in alternativa quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 01 maggio.
 - Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantiti a tutto il personale.
13. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata, per ciascun ruolo.

Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:

 - a) a rotazione tra tutti gli appartenenti il ruolo addetti al servizio a turno;
 - b) n° 1 turno serale al mese per il personale impiegato nei c.d. posti fissi ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione.
14. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
 - a) - turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;
 - b) - turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso non possono essere superati tre turni mensili;
15. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. 395/95 e dall'art. 20 del D.P.R. 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Palermo, li 7/7/16



IL PROVVEDITORE REGIONALE

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

-8-

Art. 8 - Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3, lett. c) e 10, comma 11 dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata presso gli Istituti la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 9 - Attività di protezione sociale e di benessere del personale

1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
2. Le Direzioni degli Istituti di concerto con le OO.SS. si impegnano a ricercare ed attuare tutti gli strumenti atti a favorire il benessere del personale incrementando l'attività degli spacci e promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale del personale anche attraverso l'organizzazione del tempo libero.
3. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
4. Nelle sedi di contrattazione decentrata periferica, è obbligo delle parti incontrarsi tassativamente con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il Provveditorato si impegna a verificare con cadenza semestrale la disponibilità di alloggi demaniali e a porre in essere quanto necessario per assicurare il rispetto delle procedure relative all'Edilizia residenziale pubblica.
6. Fatte salve le norme vigenti in materia per l'assegnazione dei posti letto delle caserme, è demandata alla contrattazione decentrata la regolamentazione dei criteri di attribuzione dei predetti posti letto.
7. La Commissione Arbitrale Regionale avrà l'onere, quale competenza aggiuntiva, di verificare la realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli Istituti della Regione; i risultati delle verifiche saranno trasmessi all'Amministrazione Centrale per l'esame con le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie dell'A.N.Q.

TITOLO IV - FORMAZIONE

Art. 10 - Disciplina delle attività formative

1. Annualmente il Provveditore convoca le OO.SS. per illustrare il piano dell'offerta formativa predisposta dall'Amministrazione a favore del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.
2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative predisposte dall'Amministrazione. Tali criteri dovranno comunque garantire che, a parità di condizioni fra più candidati, sia data la precedenza a colui il quale da maggior tempo non abbia partecipato ad attività formative e successivamente, sempre a parità di condizioni, il più giovane rispetto ai più anziani.

